

20 marzo 2020

Categorie: **Contribuenti > Adempimenti**

Prima chiamata alla cassa. La tassa vidimazione libri sociali e saldo IVA in scadenza oggi

Il D.L. Cura Italia differisce di soli 4 giorni i termini di pagamento per tutti i contribuenti che non rientrano tra le categorie “protette”

Autore: **Felicia Sdanganelli**

Nel pieno della crisi sanitaria ed economica, nonostante le diverse ed articolate proroghe concesse dal Governo, la maggior parte dei contribuenti dovrà provvedere entro oggi al versamento di tutti i debiti la cui originaria scadenza era fissata al 16 marzo 2020. Tra questi, rientra certamente la tassa annuale di concessione governativa di cui **all'art. 23** della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 per la bollatura e numerazione di libri e registri.

I soggetti obbligati al versamento – Tra i soggetti chiamati al versamento rientrano le società di capitali obbligate alla tenuta dei libri sociali previsti dalla normativa civilistica (**artt. 2421 e 2478 c.c.**), e da ogni altra norma speciale che imponga la tenuta di ogni altro libro o registro. La disciplina include solo le s.p.a., le s.a.p.a. e le s.r.l., anche se in liquidazione volontaria o assoggettata a procedura concorsuale, fintantoché sia mantenuta l'istituzione dei libri e registri. Restano invece escluse le società cooperative, le società di mutuo soccorso, le ASD, le ONLUS e gli altri enti dotati di capitale o fondo di dotazione che abbiano per oggetto, esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali.

La suddetta disciplina generale deve essere in questa occasione coordinata con quanto previsto dagli **artt. 60 e seguenti** del D.L. “Cura Italia” n. 18/2020. In particolare:

- Per tutti, la scadenza di versamento è stata differita ad **oggi**;
- Per le società aventi sede legale o operativa nei comuni “**Zona Rossa**” (sospensione dei versamenti dal 21 febbraio al 31 marzo) ai sensi dell'art. 1 del D, 24.02.2020 rimangono sospesi tutti i versamenti tributari e contributivi compresi nel periodo dal 21 febbraio al 31 marzo 2020; pertanto, anche la tassa di concessione governativa rientra nell'ambito oggettivo della norma e potrà essere versata entro il 31 maggio oppure in cinque rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio;

Diversamente, la tassa vidimazione libri sociali non rientra tra i tributi oggetto di sospensione (la norma richiama solo ritenute alla fonte, IVA, contributi INPS e premi INAIL) e dunque il versamento deve essere effettuato entro **oggi** da:

- i soggetti con ricavi al 31.12.2019 non superiori a Euro 2.000.000, per i quali sono sospesi i versamenti di ritenute alla fonte, IVA, INPS e INAIL con scadenza compresa tra l'8 e il 31 marzo (dovendo poi provvedervi entro il 31 maggio 2020 in un'unica soluzione oppure fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio, senza applicazione di sanzioni ed interessi);
- le società operanti nei settori di cui all'**art. 61, comma 2**, che svolgono attività turistico recettive identificate dai codici ATECO di cui alla tabella allegata alla **Risoluzione 12/E del 18 marzo 2020** ai quali è stato concesso un ulteriore mese di sospensione dei versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo al 30 aprile (pagamenti da effettuarsi entro maggio);

- i soggetti operanti nel settore sportivo di cui alla all'art. 61, comma 2, lett. a) del Decreto 18/2020 è infine prevista una sospensione dei versamenti in scadenza dal 21 febbraio al 31 maggio 2020, essendo poi tenuti al versamento entro il 30 giugno 2020 oppure fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno.

Quindi, riassumendo, saranno obbligati al versamento della tassa vidimazione libri sociali entro oggi tutte le società con sede fuori dai comuni "Zona Rossa". Questi ultimi vi saranno obbligati entro il 31 maggio (o in 5 rate da maggio).

Gli importi dovuti e come regolarizzare l'omesso versamento- Il pagamento della tassa, da effettuarsi esclusivamente in mediante modalità telematiche, è dovuto nella misura di:

- Euro 309,87 per le società con capitale o fondo di dotazione inferiore o uguale a Euro 516.456,90;
- Euro 516,46 per le società con capitale o fondo di dotazione superiore a Euro 516.456,90.

L'anno di riferimento da indicare nel modello F24 è il 2020, in corrispondenza del codice tributo **7085**.

In caso di omesso versamento si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per della tassa non versata, con un minimo di Euro 103. E' possibile avvalersi dell'istituto del ravedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs. 472/1997.

Il versamento del saldo IVA – Tra gli altri pagamenti in scadenza oggi, ferme restando le sospensioni e i relativi limiti di cui sopra, si ricorda che ugualmente dovrà essere effettuato il versamento dell'IVA annuale per i soggetti trimestrali per i quali risulti un'imposta a debito da dichiarazione IVA 2020, per l'anno solare 2019, superiore a Euro 10,33.

Anche in questo caso, oltre alle sospensioni già richiamate sopra, il Decreto 18/2020 ha previsto ulteriori proroghe limitatamente all'imposta sul valore aggiunto. In particolare, indipendentemente dal limite di ricavi o compensi:

- I soggetti residenti nelle province di **Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza** beneficiano di un'ulteriore proroga per i versamenti IVA in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020;
- I soggetti operanti nel settore **turistico alberghiero** indicati all'art. 61, comma 2, per i quali sono sospesi i termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo.

Chi beneficia delle suddette disposizioni dovrà poi provvedere al versamento, sempre senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020** o ino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio 2020.



© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it

